



Decreto Ministeriale del 30/03/1992

Titolo del provvedimento:

Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n.112.

Preambolo

Preambolo.

Testo:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, che detta norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, che all'art. 12, comma 5, dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della richiamata legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché le modalità di rilascio dello scontrino fiscale e tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che occorre provvedere di conseguenza ad emanare nuove disposizioni normative preordinate alla puntualizzazione ed al completamento della normativa vigente, ai fini di una maggiore cautela fiscale e della snellezza nelle procedure di controllo, dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica intervenuta nel campo della progettazione degli apparecchi misuratori fiscali, dell'aggiornamento della normativa concernente l'assistenza tecnica ai misuratori stessi in conseguenza delle necessità degli operatori del settore e dell'esigenza di razionalizzare gli adempimenti; Ravvisata l'esigenza di dettare specifiche prescrizioni tecniche in merito alle caratteristiche costruttive e funzionali degli appositi apparecchi misuratori fiscali che dovranno essere utilizzati dagli esercenti il commercio su aree pubbliche ai sensi della richiamata legge n. 112 del 1991 nonché disposizioni concernenti l'assistenza tecnica e tutti gli adempimenti relativi ai detti misuratori fiscali;

Visto il parere favorevole espresso in data 19 marzo 1992 dalla commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, nominata a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983;

Decreta:

art. 1

Campo di applicazione.

Testo:

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

Il presente decreto si applica agli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei alla certificazione:

- a) delle operazioni di cui al comma 1 del predetto art. 12;
- b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.

art. 2

Apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione.

Testo:

Sono idonei alla certificazione delle operazioni contemplate dalla lettera a) dell'art. 1 esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, come integrate dal presente capo, e che risultino muniti di bollo fiscale ed utilizzati in osservanza delle stesse disposizioni.

art. 3

Dispositivi indicatori e dispositivi di totalizzazione.

Testo:

Il comma 2 del punto 1.1.1. - Dispositivi indicatori, ed il punto 1.1.3. - Dispositivi di totalizzazione, dell'allegato A al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

"Le cifre visualizzate relative agli importi devono recare dal lato dell'acquirente un'altezza non inferiore a sette millimetri e presentare opportune caratteristiche di facile leggibilità".

Dispositivi di totalizzazione - I dispositivi di totalizzazione, che possono essere azzerati solo a seguito della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, devono consentire, ai fini della stampa dei dati prescritti:".

art. 4

Caratteristiche dei misuratori fiscali e delle certificazioni delle operazioni.

Testo:

All'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1953, come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- a) Il punto 2.3 e' sostituito dal seguente:

"Con appositi comandi da tastiera si deve poter richiedere la stampa del contenuto integrale della memoria fiscale, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere compreso tra due assegnati numeri d'ordine, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere comprese tra due date assegnate, la stampa della somma dei corrispettivi giornalieri tra due date assegnate. Lo scontrino relativo deve riportare il numero successivo a quello dell'ultimo scontrino fiscale prodotto, nonche' il logotipo fiscale ed il numero di matricola. Nel caso della stampa tra due date assegnate, lo scontrino deve riportare l'indicazione delle date stesse.".

- b) Il punto 2.6 e' sostituito dal seguente:

"Al completamento della memoria fiscale il misuratore deve interrompere il proprio funzionamento fiscale, ma comunque consentire la lettura del contenuto della predetta memoria.".

- c) Dopo il punto 2.10 sono introdotti i seguenti:

"2.11. Negli apparecchi misuratori fiscali e' permessa, anche dopo la fiscalizzazione, la selezione di uno stato di apprendimento pratico dell'apparecchio stesso da parte di personale non esperto. In tale stato e' abilitato il normale funzionamento del misuratore fiscale a condizione che tutte le operazioni non alterino i dati di rilevanza fiscale fino ad allora accumulati. Inoltre, gli scontrini emessi debbono essere resi non fiscali mediante la stampa della scritta "non fiscale" nella prima riga, nell'ultima e comunque almeno ogni sei righe, nonche' mediante l'inibizione della stampa del logotipo fiscale e l'apposizione di punti interrogativi negli spazi vuoti

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

delle righe dello scontrino nelle quali sia presente almeno un carattere di stampa. Il contenuto di tali scontrini deve essere riportato sul giornale di fondo. Lo stato di apprendimento pratico e' consentito solo immediatamente dopo un'operazione di chiusura giornaliera.

2.12. Ai misuratori fiscali possono essere collegate una o piu' stampanti addizionali rispetto alla stampante per la produzione degli scontrini fiscali e del giornale di fondo.

Le stampanti addizionali, qualora possano emettere documenti formalmente simili ad uno scontrino fiscale, siano controllate direttamente dal misuratore fiscale e ad esso asservite e siano inoltre allocate nelle immediate adiacenze del misuratore stesso e quindi direttamente accessibili dall'operatore del misuratore medesimo, possono produrre soltanto i documenti e le stampe di cui alle seguenti classi:

I) documenti gestionali come definiti al precedente punto 1.4. Tali documenti gestionali sono prodotti esclusivamente per uso interno e non possono essere simili in alcun modo ad uno scontrino fiscale;

II) documenti fiscali quali fatture, ricevute fiscali, bolle di accompagnamento;

III) stampe relative alla vidimazione di assegni e ai pagamenti con carte di credito e simili.

I documenti fiscali devono essere memorizzati nella memoria fiscale all'atto della chiusura giornaliera con la sola indicazione del loro numero complessivo e dell'importo globale.

Per gli altri documenti non fiscali il programma di stampa deve imporre inequivocabilmente la stampa della scritta "non fiscale" ogni sei righe di stampa non vuote e comunque almeno ogni trenta righe (vuote o meno).

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve riportare l'indicazione del numero dei documenti prodotti dalle stampanti addizionali, distinti per ciascuna delle anzidette classi.

Sulle stampanti addizionali, se allocate in modo visibile da parte dell'acquirente, devono essere applicate apposite targhette recanti la dicitura "apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale".

Qualora la stampante dell'unita' fiscale sia strutturata in modo da poter emettere i documenti di cui alle classi I), II), e III), gli stessi possono non essere riportati sul giornale di fondo e comunque seguono le regole previste per le stampanti addizionali.

2.13. L'informazione oraria puo' essere programmata mediante apposito comando da tastiera. Tale comando e' abilitabile una sola volta tra due chiusure giornalieri e comunque non e' possibile modificare l'ora se e' gia' stato emesso uno scontrino fiscale.

2.14. Le procedure di ripristino del corretto funzionamento del misuratore fiscale, contemplate dal relativo manuale di manutenzione, che alterino il contenuto delle memorie di lavoro contenenti i dati giornalieri non ancora trasferiti nella memoria fiscale, devono essere eseguite secondo le seguenti modalita':

l'operazione di ripristino deve essere attivata solo da personale tecnico di assistenza abilitato, previa rimozione del sigillo fiscale e conseguente annotazione sul libretto fiscale. In sede di ripristino funzionale l'ora deve essere verificata ed eventualmente riprogrammata;

l'avvenuto ripristino deve risultare sullo scontrino di chiusura giornaliera mediante il seguente messaggio stampato "Ripristino funzionamento ore ...";

nella memoria fiscale deve essere totalizzato il numero dei ripristini effettuati. Il numero dei ripristini deve essere riportato sullo scontrino di chiusura giornaliera. Qualora detto numero arrivi a 200 il misuratore fiscale deve interrompere il proprio funzionamento con modalita' analoghe a quelle previste all'allegato A, punto 2.6".

d) Il punto 3.8 e' sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto disposto al punto 2.12, qualora i misuratori fiscali programmabili utilizzino stampanti addizionali, allocate nell'ambito del posto di lavoro dell'operatore del misuratore, le stampanti addizionali stesse debbono essere comandate dall'unita' di elaborazione fiscale; in mancanza di tale requisito, le stampanti addizionali devono operare su carta che riporti la scritta "non valido come scontrino fiscale" su un'intera linea verticale o diagonale del supporto cartaceo."

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

Scontrino fiscale.

Testo:

All'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, la lettera c) dell'ultimo comma e' sostituita dalla seguente:

"c) la documentazione venga esibita all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale ai fini della conversione, nei termini di cui al primo comma, in scontrino fiscale".

art. 6

Deposito presso l'amministrazione finanziaria del modello del misuratore fiscale.

Testo:

L'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. Per ogni modello approvato deve essere depositato, oltre ad una memoria contenente il programma fiscale dell'apparecchio, uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati".

art. 7

Determinazione del giorno di installazione dell'apparecchio misuratore fiscale.

Testo:

All'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente comma:

"2. Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell'apparecchio s'intende il giorno dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.".

art. 8

Caratteristiche dello scontrino fiscale.

Testo:

L'art. 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
- 2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- 3) dati contabili:
 - 3.1 corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche;
 - 3.2 eventuali subtotali;
 - 3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;
 - 3.4 totale dovuto;
 - 3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.

I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:

- 3.6 ammontare del versamento;
- 3.7 resto;

- 4) data, ora di emissione e numero progressivo;

5) logotipo fiscale, realizzato in conformita' del modello di cui all'allegato B al presente decreto; numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore.

Le indicazioni dello scontrino fiscale debbono essere riportate nell'ordine di cui al precedente comma con l'osservanza delle seguenti modalita':

a) l'importo di cui alla voce 3.4 deve essere preceduto dalla dicitura "totale" con evidenziazione grafica differenziata; tale dicitura non deve comparire su altre righe dello scontrino;

b) la voce 3.6 puo' essere articolata secondo le specifiche di

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

versamento;

c) la voce 3.7 deve essere riportata se e' presente la voce 3.6, il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura "resto";

d) la data deve essere espressa in uno dei seguenti formati: GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;

e) l'ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato:

1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio; 2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno; 3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino; 4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonche' dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi; 5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto; 6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale; 7) il numero degli scontrini non fiscali; 8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri; 9) la data e l'ora di emissione; 10) il numero dei ripristini fiscali; 11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale; 12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali".

Nel giornale di fondo debbono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al n. 5) del primo comma, nonche', all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. Vi deve inoltre risultare il contenuto degli scontrini emessi nella fase di apprendimento pratico dell'apparecchio di cui al punto 2.11 del decreto ministeriale 19 giugno 1984. Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora rilasciato puo' essere annullato mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo scontrino stesso che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera."

art. 9

Inserimento dell'allegato E al DM 23 marzo 1983.

Testo:

Al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, e' aggiunto l'allegato E accluso al presente decreto dopo gli allegati A e B.

art. 10

Modifica al DM 23 marzo 1983.

Testo:

All'art. 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente comma:

"3. I centri di assistenza tecnica degli apparecchi misuratori fiscali debbono tenere a disposizione degli organi di controllo, anche su supporto magnetico, l'elenco aggiornato dei tecnici abilitati, recante le indicazioni di cui all'art. 9, comma 1, n. 4), l'elenco degli apparecchi alienati, locati o a qualsiasi titolo ceduti e dati in uso, nonche' l'elenco dei misuratori fiscali assistiti, con l'indicazione degli elementi identificativi di cui al punto 3), comma 1, dell'art. 9 medesimo."

art. 11

Modifica al DM 4 aprile 1990.

Testo:

Al decreto ministeriale 4 aprile 1990 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 7 (Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali). - In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

- a) invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalita' ed il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale;
- b) stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente;
- c) annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale."

art. 12

Modifica al DM 23 marzo 1983.

Testo:

All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente periodo:

"Con le stesse modalita' e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati."

art. 13

Modifica al DM 4 aprile 1990.

Testo:

All'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 1990 e' aggiunta la seguente lettera:

"d) trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarita' dell'apparecchio misuratore fiscale."

art. 14

Modifica al DM 19 giugno 1984.

Testo:

All'art. 2, punto 2.7, del decreto ministeriale 19 giugno 1984 e' aggiunto il seguente comma:

"3. Le memorie fiscali guaste o esaurite, sostituite con le modalita' di cui sopra, debbono essere idoneamente conservate dalle ditte costruttrici e/o importatrici che hanno provveduto alla loro sostituzione."

art. 15

Modifica al DM 23 marzo 1983.

Testo:

All'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 sono aggiunti i seguenti numeri:

"12) una relazione descrittiva, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, delle eventuali varianti apportate ai modelli gia' approvati, corredata di schemi, disegni, fotografie e tutto quanto valga ad illustrare le esatte caratteristiche delle modifiche introdotte;

13) una vista esplosa delle componenti del modello con particolare riguardo all'involucro."

All'art. 4 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' aggiunto il seguente comma:

"5. La documentazione, compresa l'istanza, deve essere redatta in lingua italiana."

art. 16

Modifica al DM 23 marzo 1983.

Testo:

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' sostituito dal seguente:

"Agli effetti del presente decreto, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali sono approvati con decreto del Ministro delle finanze su parere della commissione di cui all'art. 5.

Sono approvate con le stesse modalita' del comma precedente le modifiche o aggiunte apportate ai modelli gia' approvati, fatta eccezione per quelle di

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

limitata rilevanza tecnica ai fini del funzionamento fiscale, che sono approvate con provvedimento della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari previo parere della commissione di cui all'art. 5.

L'approvazione costituisce condizione di ammissibilita' alla procedura di controllo di conformita' di cui al successivo art. 7."

art. 17

Scontrino fiscale.Apparecchi idonei al rilascio.

Testo:

1. Per la certificazione, mediante lo scontrino fiscale identificato nel comma 2 successivo, delle operazioni di commercio contemplate dalla lettera b) dell'art 1, sono idonei esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali costituiti da speciali registratori di cassa o da idonee bilance elettroniche con stampante, che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del presente capo III e dell'allegato A, e che risultino muniti di bollo fiscale.

2. Lo scontrino fiscale per la certificazione di cui al primo comma deve essere conforme alle disposizioni del precedente art. 8 e deve contenere, insieme alla partita IVA, in luogo dell'ubicazione dell'esercizio, la dizione: "REC N.C.C.I.A.A. di....." nella quale vanno riportati il numero di iscrizione dell'emittente nel registro degli esercenti il commercio e la citta' sede della relativa camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. Per la certificazione delle operazioni di cui al comma 1 possono anche essere impiegati gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 2, a condizione che il relativo scontrino fiscale abbia le caratteristiche fissate dal precedente comma 2, qualora tali misuratori fiscali siano collocati su piani facenti parte di strutture coperte e inamovibili.

art. 18

Produttori ammessi alla procedura di applicazione.

Testo:

1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello di cui all'art. 17 i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale, nonche' la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato A al presente decreto.

2.Costituisce idonea rete organizzativa, ai fini prescritti dal comma 1, quella che assicura la presenza di almeno quarantacinque centri di assistenza tecnica in almeno quindici regioni.

3.in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e' applicabile la revoca dell'approvazione del modello con effetto dalla data del provvedimento stesso.

art. 19

Comunicazione all'ufficio iva.

Testo:

Entro il giorno non festivo successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante apposita dichiarazione compilata in conformita' al modello allegato sub-B, al presente decreto e contenente tutti i dati e le notizie ivi previste.

art. 20

Installazione e manutenzione apparecchi misuratori fiscali.

Testo:

1. L'installazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al presente capo, gli interventi tecnici in caso di eventuali guasti e l'intervento di manutenzione annuale, devono essere eseguiti presso uno dei centri di

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

assistenza tecnica di cui al precedente art. 18.

2. I centri di assistenza della rete organizzativa scelta dall'utente devono effettuare gli interventi tecnici richiesti sugli apparecchi misuratori fiscali, utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente art. 17, che siano stati recapitati nei propri laboratori a cura o per conto dei committenti, entro quarantotto ore dalla consegna.

3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, i centri di assistenza possono pattuire, in base ad apposita clausola contrattuale con i committenti che ne facciano richiesta, che il servizio di assistenza tecnica venga espletato direttamente al domicilio dei committenti stessi o nei luoghi da questi indicati. Anche in tale ipotesi i centri di assistenza devono effettuare l'intervento entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

art. 21

Guasti agli apparecchi misuratori.

Testo:

1. In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 17 del presente decreto, il contribuente deve annotare tempestivamente sul libretto di dotazione la data e l'ora del mancato o irregolare funzionamento, con l'obbligo di recapitare l'apparecchio stesso, entro il giorno successivo non festivo, presso un centro di assistenza di cui all'art. 18 per i necessari interventi tecnici.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 20, ultimo comma, il contribuente, in luogo di quanto previsto al primo comma, deve chiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio.

3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, puo' provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale.

4. In mancanza dell'apparecchio di riserva e comunque in mancanza di altro apparecchio gia' installato e valido per il rilascio di scontrini fiscali ai sensi del presente decreto, il contribuente deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione sull'apposito registro di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

art. 22

Annotazione sul libretto di dotazione.

Testo:

1. Il contribuente che effettua le operazioni di cui al precedente art. 17 deve annotare sul libretto di dotazione fiscale, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, che trattasi di apparecchio misuratore fiscale utilizzato per l'attivita' di commercio su aree pubbliche, con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e della citta' sede della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il tecnico incaricato della manutenzione deve annotare sul libretto di dotazione, per ciascun intervento effettuato, oltre a quanto prescritto dall'art. 10 del decreto sopra citato, il luogo in cui lo stesso e' stato eseguito e gli estremi del centro a cui il tecnico stesso appartiene.

art. 23

Norme di rinvio.

Testo:

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e a tutti gli effetti del presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo II.

art. 24

Procedura di approvazione dei modelli.

Testo:

Decreto Ministeriale del 30/03/1992

1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello gli apparecchi misuratori fiscali disciplinati dal capo II che risultino conformi al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, ma non alle disposizioni integrative e modificative contenute nel presente decreto, a condizione che la relativa domanda di approvazione venga presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del capo II relative agli apparecchi misuratori ivi disciplinati non si applicano agli apparecchi presentati all'esame di conformita' in forza di approvazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione relativa all'indicazione dell'ora nello scontrino fiscale, di cui al comma 2, n. 4), dell'art. 8. L'adeguamento a tale disposizione, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento di cui al comma precedente non e' richiesta una nuova approvazione del modello modificato, qualora l'Amministrazione finanziaria, su richiesta della ditta interessata e sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, riconosca che le modifiche stesse non siano di rilevante entita'.

4. Le disposizioni di cui all'allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983, relative alle indicazioni dell'ente certificatore e della scadenza da riportare sulla carta termosensibile, vanno applicate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

art. 25

Entrata in vigore.

Testo:

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

Disposizioni sui misuratori fiscali disciplinati dal capo III.

Testo:

1. Memoria fiscale.

Prima o all'atto dell'installazione dell'apparecchio nella memoria fiscale devono essere scritti in maniera non modificabile i dati identificativi dell'utente, il numero e la data di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC), la citta' sede della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed il numero di partita IVA. I predetti elementi devono poter essere visualizzati e stampati a seguito di apposito comando da tastiera.

2. Alimentazione elettrica.

L'energia elettrica per il funzionamento del misuratore puo' essere fornita dalle sottoindicate fonti, nel rispetto in ogni caso del requisito di cui alla lettera d) del successivo punto 3.1.

2.1. Batteria interna accessibile solo a seguito di rimozione del bollo fiscale. Deve essere in grado di fornire energia sufficiente per l'emissione di 500 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno, nell'arco di otto ore. L'apparecchio deve disporre di apposito rilevatore che avvisi del prossimo esaurimento della batteria stessa.

Il rilevatore deve produrre una segnalazione acustica e/o visiva allorché la batteria sia prossima all'esaurimento: la quantita' di energia residua deve garantire l'emissione di almeno 120 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno.

2.2. Batteria incorporata, accessibile senza rimozione del bollo fiscale, o associata al misuratore fiscale ovvero gruppo elettrogeno. Il misuratore deve disporre di batteria di riserva, che sia in grado di garantire l'emissione di almeno 120 scontrini, ciascuno da 15 linee per 15 caratteri, e le cui caratteristiche devono essere riportate sul libretto di dotazione del misuratore medesimo. In luogo della batteria di riserva puo' essere prevista la disponibilita' sul luogo di installazione del misuratore della fonte di energia di cui al punto 2.3 seguente.

2.3. Rete elettrica.

3. Esame del modello.

3.1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, tenendo conto, ai fini della valutazione del comportamento dell'apparecchio nelle normali condizioni di impiego, prevista al punto 2.2.1 dello stesso allegato, che, in relazione alle particolari condizioni di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali contemplati dal capo III, gli stessi devono possedere oggettivi requisiti di:

- a) facile trasportabilità;
- b) opportune dimensioni di ingombro, in relazione alle utilizzazioni di potenziale destinazione;
- c) idoneità al funzionamento in luoghi aperti;
- d) alimentazione a bassa tensione in corrente continua.

3.1.1. Per le bilance elettroniche munite di stampante, in sede di valutazione del loro comportamento ai sensi del punto 3.1 precedente, si prendono in considerazione le prove sperimentali cui le stesse sono state sottoposte, in conformità di norme CEE o di raccomandazioni internazionali sulla metrologia legale, ai fini della loro approvazione sotto il profilo metrologico da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.2. Prove sperimentali.

Oltre ad ogni altra prova che la commissione ritenga necessaria, sono effettuate prove rivolte ad accertare il regolare funzionamento sotto l'influenza dei seguenti fattori alle condizioni in corrispondenza specificate:

3.2.1. Temperatura: nell'intervallo da -10 gradi C a +45 gradi C o in quello più ampio da riportare sulla targhetta fiscale e sul libretto di dotazione fiscale che contenga comunque l'intervallo predetto.

Per i modelli di misuratori che impieghino dispositivi non certificati all'origine dal relativo produttore per il funzionamento nell'intervallo sopra specificato, il produttore o importatore del misuratore deve integrare la documentazione da allegare alla domanda di approvazione con il rapporto delle prove effettuate atte a dimostrare il regolare funzionamento dei predetti dispositivi nello stesso intervallo, accompagnandolo con una dichiarazione che attesti sotto la sua responsabilità tale regolare funzionamento nelle condizioni previste.

3.2.2. Umidità relativa: nell'intervallo da 20% a 90%.

3.2.3. Alimentazione elettrica.

3.2.3.1. Nei casi di cui ai punti 2.1 e 2.2 si accerta l'idoneità funzionale del sensore e delle batterie, rispettivamente ai fini della segnalazione prevista e dell'emissibilità in scontrini prescritta in diverse condizioni di temperatura all'interno dell'intervallo termico di cui al punto 3.2.1.

3.2.3.2. Nei misuratori che possono essere alimentati soltanto od anche mediante collegamento con la rete elettrica o con gruppo elettrogeno: nell'intervallo da -15% a +10% della tensione nominale di rete.

Allegato B

Schede di dichiarazione di installazione di apparecchi misuratori fiscali per attività di commercio al pubblico.

Testo:

All'ufficio provinciale IVA di

OGGETTO: Dichiarazione di installazione di apparecchio misuratore fiscale per le attività di commercio su aree pubbliche.

Il sottoscritto..... codice fiscale n.
 residente nella qualità di (rappresentante legale ovvero titolare ecc.) della (società - ditta - ecc.).....
 partita IVA esercente l'attività di commercio su aree pubbliche con le modalità di cui alle lettere a), b), c) (1) dell'art. 1. secondo comma, della legge 28 marzo 1991, n. 112, contrassegnata (2) con il codice..... titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata in data dal comune di ed iscritto in data al n. del registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di.....

Dichiara

sotto la propria responsabilità che in (3) e' (sono) stato (stati) installato (i) un (dei) registratore (i) di cassa (o bilancia elettronica munita di

stampante).

In merito precisa che l'apparecchio (gli apparecchi) suddetto (i) ha (hanno) i requisiti e assolve (assolvono) alle funzioni essenziali di cui al capo II del decreto ministeriale.

L'apparecchio (gli apparecchi) ha(hanno) i seguenti elementi identificativi:
 ragione sociale del produttore:,
 denominazione commerciale del modello:,
 numero di matricola:.....

L'installazione e' stata effettuata a cura del Sig.....
 tecnico autorizzato della ditta munito di marchio identificativo n.....

Il sottoscritto dichiara altresì di svolgere la propria attivita' nei luoghi e con le modalita' di cui appresso:

Provincia	Comune	Localita'	Tipo att.
(4)	(5)	(6)	(7)

In fede.

Luogo e data,

Firma (ed eventuale timbro) del contribuente	Firma (ed eventuale timbro) del tecnico
---	--

NOTE ALLA COMPILAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE

(1) Indicare la lettera che individua una delle seguenti modalita' di esercizio dell'attivita':

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in una o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato;
- c) su qualsiasi area in forma itinerante.

(2) Con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche edita dal Ministero delle finanze indicare il codice relativo al tipo di attivita' esercitata.

- 52.62.1. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimenti e bevande
- 52.62.2. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti
- 52.62.3. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento
- 52.62.4. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
- 52.62.5. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico
- 52.62.6. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati
- 52.62.7. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
- 52.63.3. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande
- 52.63.4. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento
- 52.63.5. - Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

(3) Indicare il luogo dove e' stata effettuata l'installazione (domicilio del contribuente o luogo di svolgimento dell'attivita' o ubicazione del centro di assistenza).

(4) Elencare le province dove viene svolta l'attivita'.

(5) Indicare il comune di svolgimento dell'attivita', nell'ipotesi di autorizzazione di cui alla lettera a) del punto 1) che precede.

(6) Indicare il luogo o i luoghi di svolgimento dell'attivita'.

(7) Indicare per ciascuna provincia la lettera corrispondente all'ipotesi che ricorre tra le seguenti forme di attivita' di commercio:

- (A) a posto fisso;
- (B) a posto assegnato a turno;
- (C) su suolo pubblico a tale uso destinato dal comune;
- (D) in area pubblica attrezzata;
- (E) in mercato coperto;
- (F) in mercato scoperto;

- (G) in modo itinerante, su altre aree pubbliche;
 (R) a domicilio dei clienti.

Allegato E

Prescrizioni relative alla carta termosensibile per apparecchi misuratori fiscali.

Testo:

Gli apparecchi misuratori fiscali che dispongono di stampanti con carta termica possono essere utilizzati a condizione che la carta stessa risponda ai seguenti requisiti da verificare presso laboratori indicati dall'Amministrazione:

1) Caratteristiche tecniche della carta.

a) Grado di bianco (misurato con ELREPHO)
 (UNI - 7623/1986) > o = 85%

b) Grado di liscio secondo BENDTSEN
 (UNI 7626/I/II/1986) < o = 30 ml/s

c) pH della carta supporto > 7

2) Caratteristiche della patina termosensibile della carta.

a) Colore della scrittura: NERO

b) La patina termosensibile dovrà reagire alle temperature indicate nella tabella seguente sulla quale sono riportati anche i corrispondenti valori delle densità ottiche misurate con Macbeth (UNI - 8173/1986).

Reazione di colorazione	Temperatura gradi C	Densità ottica
Inizio reazione.....	> o = 70	0,20
Inizio saturazione.....	> o = 85	1,00
Max contrasto.....	> o = 115	1,25

c) La differenza percentuale del grado di bianco, misurato dalla parte patinata, deve essere inferiore al 2% confrontando le zone non annerite prima e dopo l'impressionamento della carta.

d) Per determinare la stabilità all'invecchiamento, la carta non impressionata, sottoposta ad una illuminazione di 5000 lux per 240 h, non deve subire una perdita del grado di bianco superiore al 10% rispetto a quello misurato prima del trattamento.

3) Caratteristiche di identificazione.

a) Per l'identificazione della carta omologata, la ditta produttrice dovrà stampare sul retro, trasversalmente, ad una distanza massima di 5 m l'una dall'altra e per tutta la lunghezza della bobina, la sigla della ditta ed il codice della carta stessa.

b) Sulla carta termica, conforme alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, devono essere stampati, lungo un margine e per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità nonché la data di scadenza (dopo la quale la carta non è più idonea all'utilizzo) che deve cadere entro cinque anni dalla data di produzione. Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:

a) acronimo (max 4 caratteri) dell'istituto certificatore;

b) numero del certificato seguito dall'anno di emissione;

c) data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla "SCAD".

4) Norme di conservazione per gli utilizzatori.

La carta termica recante i dati fiscalmente rilevanti deve essere conservata in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35°C e l'umidità relativa sia inferiore all'80%.